



## MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### ART 11 - ORGANO DI GARANZIA

Approvato nel c.i. del 23 dicembre 2020 con delibera n. 23

#### **Organo di Garanzia e ricorsi contro i provvedimenti disciplinari**

Ai Sensi dell'art. 9 comma 6 del regolamento d'istituto è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Tale organo è composto dal coordinatore della classe dello studente sanzionato, dal rappresentante più anziano degli studenti della classe interessata, dal presidente del Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto anche contenute nei Regolamenti degli Istituti

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto, per la Scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale; tale Organo è presieduto dal Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

L'Organo di Garanzia dell'istituto resta in carica fino ad eventuale modifica dello stesso.

#### **Il Dirigente scolastico**

f.to Dott.ssa Susanna Mustari

(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
EX ART. 3, CO. 2, D.LGS. N. 39/1993